




Città di Lissone
Provincia di Monza e della Brianza

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2021-2022
AREA DIRIGENTI

Oggi 23 giugno 2022 tra il Comune di Lissone, rappresentato dal S.G. Dott. Bergamelli Francesco, nella sua qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica;

e i Dirigenti del Comune di Lissone, nelle persone di:

- Dott. Bassani Elio
- Arch. Di Sarno Giusto Salvatore
- Dott.ssa Levatino Angela
- Dott.ssa Perico Anna
- Dott.ssa Ruggiero Rita



Richiamati i seguenti articoli del C.C.N.L. 17.12.2020 Area Funzioni Locali, recanti:

- l'art. 45, la disciplina delle materie rimesse alla contrattazione decentrata integrativa.
- l'art. 54, comma 4, l'incremento nella misura di 409,50 euro dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione.
- l'art. 56, la quantificazione dell'incremento delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.



Richiamata la deliberazione n. 438 dell'11.12.2019, con la quale, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione del personale dirigente, la Giunta Comunale ha determinato la graduazione delle posizioni dirigenziali, in applicazione della metodologia di valutazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 23.1.2019;



Richiamata la deliberazione n. 438 dell'11.12.2019, con la quale, ai fini della determinazione della retribuzione di posizione del personale dirigente, la Giunta Comunale ha determinato la graduazione delle posizioni dirigenziali, in applicazione della metodologia di valutazione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 23.1.2019;



Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 467 del 19.5.2021, è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Lissone, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020; l'ammontare complessivo di tale fondo, per l'anno 2021, è di € 249.142,36, di cui:
 - Retribuzione di posizione: € 197.047,50:
 - Retribuzione di risultato € 52.094,86 (20,91 % del fondo complessivo)
- con determinazione dirigenziale n. 488 del 27.5.2022, è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Lissone, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020; l'ammontare complessivo di tale fondo, per l'anno 2021, è di € 249.142,36, di cui:
 - Retribuzione di posizione: € 197.047,50:



- Retribuzione di risultato € 52.094,86 (20,91 % del fondo complessivo)

Richiamata la deliberazione n. 99 del 4.5.2022, con la quale la Giunta Comunale ha fornito alla delegazione trattante di parte datoriale gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa relativa all'Area delle Funzioni Locali riservato al personale dirigente;

Atteso che le delegazioni di parte pubblica e il personale dirigente in data 27.05.2022 - le organizzazioni sindacali convocate per la sottoscrizione non si sono presentate ne hanno comunicato motivi ostativi alla sottoscrizione - hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo relativo al personale dirigente del Comune di Lissone- Anno 2021 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 10.06.2022 di autorizzazione alla stipulazione del Contratto Decentrato Integrativo relativo al personale Dirigente del Comune di Lissone- Anno 2020;

si conviene e si stipula il presente Contratto Decentrato Integrativo relativo al personale Dirigente del Comune di Lissone – Anno 2021 e 2022:

INDICE	
Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (art. 45, c. 1, lett. a)
Art. 3	Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, c. 1, lett. b)
Art. 4	Criteri per la determinazione della retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim (art. 45, c. 1, lett. c)
Art. 5	Incentivazione di specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge (art. 45, c. 1, lett. e)
Art. 6	Personale esonerato dallo sciopero (art. 45, c. 1, lett. f)
Art. 7	Clausola di salvaguardia (art. 45, c. 1, lett. g)

[Handwritten signatures and initials]

Art .1
Ambito di applicazione

1. Il presente CCDI, sottoscritto ai sensi degli artt. 7 e 8 del CCNL F.L. 17.12.2020, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e disciplina tutte le materie previste dall'articolo 45 del CCNL 17.12.2020.
2. Il presente CCDI ha validità per gli anni 2021 e 2022. Le indennità e gli istituti previsti dal presente contratto, eventualmente disciplinati in maniera differente dal precedente accordo, avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione.
3. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo, salvo il caso in cui intervengano:
 - nuove norme di legge;
 - il nuovo CCNL;
 - l'espressa richiesta da parte delle OO.SS. di aggiornamento ed integrazione;e sempre che le norme in esso contenute non siano in contrasto e/o incompatibili con una nuova disciplina legislativa della P.A.

Art. 2
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato (art. 45, c. 1, lett. a)

1. Il Comune di Lissone definisce annualmente, laddove non disposto diversamente, le risorse disponibili per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell'Ente.
2. Le parti prendono atto che:
 - con determinazione dirigenziale n. 467 del 19.5.2021, è stato costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Lissone, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020; l'ammontare complessivo di tale fondo, per l'anno 2021, è di € 249.142,36;
 - per l'anno 2022, in vigore dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020 e per effetto degli atti organizzativi assunti dall'Amministrazione nel tempo, l'ammontare complessivo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti del Comune di Lissone è determinabile in misura pari al 2021.
3. Le parti concordano che, in considerazione dell'attuale "pesatura" di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 438 del 11/12/2019 e dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali conferiti, la somma del fondo da utilizzare per corrispondere la retribuzione di posizione di ogni dirigente ammonta, per il 2021, a € 197.047,50.
4. Le parti constatano che la destinazione e l'utilizzo del fondo è conforme ai contenuti dell'art. 57 del CCNL 17.12.2020 secondo cui al finanziamento della retribuzione di risultato è destinata una quota delle risorse complessive di cui al comma 3 del succitato

articolo del CCNL 17.12.2020 non inferiore al 15%. Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta comunale n. 438 del 11/12/2019, si riassume qui di seguito il finanziamento, per gli anni 2021 e 2022, delle due voci retributive accessorie ovvero:

- Retribuzione di posizione: € 197.047,50:
- Retribuzione di risultato € 52.094,86 (20,91 % del fondo complessivo)

5. Le parti concordano che il fondo di cui al presente articolo finanzia: a) incarichi ad interim di cui all'art. 4 del presente contratto b) l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 31 del CCNL 17.12.2020 come disciplinata nell'art.7 del presente contratto.
6. È fatto salvo un diverso assetto dei Settori (e delle fasce collegate al valore delle singole posizioni) a seguito di possibili mutamenti di carattere organizzativo.
7. Qualora l'integrale destinazione delle risorse in un determinato anno non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del Fondo dell'anno successivo limitatamente all'eventuale incremento di indennità di risultato ai sensi dell'art. 4 del presente CDI.

Art. 3

Criteria per la determinazione della retribuzione di risultato (art. 45, c. 1, lett. b)

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai dirigenti, fermo restando che la sua erogazione può avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di legge in materia e del sistema di valutazione dell'ente, solo a seguito del conseguimento di una valutazione positiva.
2. Fatti salvi eventuali accantonamenti ai sensi del comma 5 del precedente articolo la retribuzione di risultato di cui alla deliberazione di giunta comunale n. 438 del 11/12/2019 è fissata, nella misura del 26,43% della retribuzione di posizione.

Art. 4

Criteria per la determinazione della retribuzione di risultato per gli incarichi ad interim (art. 45, c. 1, lett. c)

1. Per lo svolgimento di incarichi superiori a trenta giorni consecutivi, per la copertura di altra posizione dirigenziale temporaneamente priva di titolare, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente e proporzionalmente al periodo di sostituzione, ai sensi di quanto previsto all'art. 58 comma 1 del CCNL 17.12.2020, un importo pari al 30% della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico.
2. Tale disciplina si applica anche in caso di frazionamento dell'incarico fra più dirigenti; in tal caso l'integrazione è ripartita dal Segretario Generale fra i dirigenti interessati secondo il peso delle attività ad essi trasferite.

3. Nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a figura diversa dal Segretario Generale la retribuzione di risultato è integrata nella misura del 15% della retribuzione di posizione del dirigente interessato.

Art. 5

Incentivazione di specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge (art. 45, c. 1, lett. e)

1. Rientrano in questo ambito tutti gli istituti che, a qualsiasi titolo, sono indirizzati ad incentivare particolari attività e/o prestazioni del personale dirigente in quanto previsti da specifiche norme di legge in aggiunta alla retribuzione di risultato correlata alla posizione dirigenziale di cui il personale eventualmente interessato è incaricato.
2. Le parti, pur riconoscendo ampia importanza agli istituti incentivanti, ritengono che gli stessi debbano essere coordinati al fine di non creare gravi squilibri nella più generale politica retributiva della dirigenza. A tale scopo concordano che gli incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge, unitamente alla retribuzione di risultato, non possano superare il 75% del valore della corrispondente retribuzione di posizione. Qualora dall'applicazione del predetto limite si determinassero delle economie sulla retribuzione di risultato annuale di uno o più dirigenti, le stesse costituiscono a tutti gli effetti risorse da utilizzare nell'esercizio, ai sensi delle vigenti clausole della contrattazione collettiva nazionale, per corrispondere la retribuzione di risultato degli altri dirigenti.
3. Poiché le particolari attività o prestazioni incentivate da specifiche disposizioni di legge sono in linea generale comuni a quelle del restante personale dipendente, la loro disciplina trova attuazione nei criteri generali eventualmente già definiti all'interno dell'Ente e la loro quantificazione sarà iscritta nel fondo delle risorse decentrate ai sensi di quanto previsto dall'art. 57 comma 2 lett. d) del CCNL 17.12.2020.

Art. 6

Personale esonerato dallo sciopero (art. 45, c. 1, lett. f)

1. Ai sensi della L. 146/1990 e alle disposizioni vigenti degli Accordi in materia di norme di garanzia del funzionamento dei pubblici servizi essenziali nell'ambito dell'Area Dirigenziale Autonomie Locali, vengono individuate le seguenti posizioni esonerate dal diritto di sciopero:
 - Dirigente del settore Affari Generali, limitatamente agli adempimenti riguardanti l'erogazione delle retribuzioni nei giorni compresi tra il 10 e il 20 di ogni mese e agli adempimenti elettorali;
 - Dirigenti preposti a strutture che erogano servizi qualificati come essenziali nelle circostanze in cui l'esercizio del diritto di sciopero possa pregiudicarne la continuità delle prestazioni.
2. In caso di assenza del titolare, il sostituto sarà esonerato dal diritto allo sciopero.



Art. 7



Clausola di salvaguardia (art. 45, c. 1, lett. g)

1. Le parti danno atto che, nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, al dirigente a cui venga conferito un nuovo incarico tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'Ente, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, secondo la disciplina di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL 17.12.2020, pari all'80% della posizione connessa al precedente incarico.
2. La clausola di salvaguardia si applica a decorrere dalla data del provvedimento di nuovo incarico e fino alla data di scadenza dell'incarico precedente, dando atto che nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il differenziale si riduce secondo le percentuali e alle scadenze previste dall'art. 31, comma 3, del CCNL 17.12.2020
3. Il differenziale di cui al presente articolo deve trovare copertura nelle risorse di cui all'art. 2 del presente CCDI, fatto salvo quanto comunque previsto dall'art. 57, comma 3 del CCNL 17.12.2020.
4. La disciplina di cui al presente articolo non trova applicazione nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito: a) della naturale scadenza dell'incarico precedente; b) di valutazione negative della *performance* accertata nelle modalità disciplinate dal Sistema di valutazione dell'Ente e dalle norme contrattuali vigenti.

7

Lissone, 26.06.2022

PARTE PUBBLICA	
Dott. Bergamelli Francesco	
I DIRIGENTE	
Dott. Bassani Elio	

Arch. Di Sarno Giusto Salvatore	
Dott.ssa Levatino Angela	
Dott.ssa Perico Anna	
Dott.ssa Ruggiero Rita	